



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 4 del mese di giugno dell'anno Duemiladiciannove

TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE

composta dai Sigg. Magistrati:

- 1. Dott.ssa Rosa Calia Di Pinto Presidente est.
- 2. Dott.ssa Anna Perrelli Giudice
- 3. Dott. Angelo Salerno Giudice

con la presenza del Dott. Francesco Bretone, sostituto
Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Sig.
Nicola Giuliani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

contro

██████████ nato a ██████ il ██████ residente in, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria La Scala, ██████
██████████
██████████

IMPUTATO

Vedi imputazione allegata

Conclusioni delle parti:

PM e difesa: non doversi procedere per intervenuta remissione di
querela.

N. ██████ R.G.P.M.

N. ██████ R.G.Trib.

N. ██████ Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 21-6-19

COMUNICAZIONE AL P.G.

il _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Notificato estratto al contumace

il _____

notificata il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____ Campion

Penale

N. _____ Reg. Es

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

per _____

a _____

il _____

per _____

a _____

il _____

per _____

per _____

Comunicazione ex art.27

IMPUTATO DEI REATI

Delitto p. e p. dall'art. 2621 c.c. perchè, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società [redacted] srl, corrente in [redacted] e avente ad oggetto l'attività di commercializzazione di prodotti per bambini, giocattoli e altro, nel bilancio di esercizio al 31.12.2013 esponeva fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di ingannare i soci e il pubblico e per procurare a sé un ingiusto profitto.

In particolare, registrava al libro giornale, con la causale scrittura di assestamento e riportava in bilancio la somma di **€. 111.870,05** alla voce **beni immateriali da ammortizzare** una somma che, in realtà, corrispondeva a **costi sostenuti per il punto vendita della società di [redacted] a [redacted] Parimenti, effettuava una riduzione del costo degli ammortamenti nella misura del 50%**, determinando la non emersione di costi in bilancio per un valore pari a **€. 23.554,00**. Con tali condotte alterava in maniera sensibile la rappresentazione economica della società, evitando che nel bilancio al 31.12.2013 comparissero costi per un totale pari a €. 135.424,05, il cui importo avrebbe evidenziato una perdita cospicua della società, tale da azzerare il capitale sociale.

Fatto accertato in [redacted] con denuncia querela del 16.10.2014

In relazione al quale sono da considerarsi persone offese

[redacted] nata a [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] alla via [redacted]
[redacted] avvocato GRANDI Gianfranco.-



Fatto e diritto

Con decreto del [REDACTED], il Gup presso il Tribunale di Bari, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il giudizio nei confronti di [REDACTED], chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 2621 c.c., come descritto in rubrica, accertato con denuncia querela del [REDACTED] 2014 sporta da [REDACTED].

All'odierna udienza del [REDACTED] 19 celebrata in assenza dell'imputato, ritualmente citato, il difensore preliminarmente dava atto della presenza nel fascicolo del PM della remissione di querela da parte della denunciante; dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti concordavano l'acquisizione del fascicolo relativo alle indagini preliminari.

Quindi, PM e difesa concludevano concordemente per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Questo Tribunale ha deciso come da infrascritto dispositivo.

Occorre premettere la ricostruzione della vicenda processuale in forza della quale il fascicolo è giunto innanzi a questo collegio.

Con decreto di citazione diretta del [REDACTED] luglio 2016, il PM citava a giudizio innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Bari, [REDACTED] per il reato di cui all'articolo 2621 codice civile.

All'udienza del [REDACTED] febbraio 2017, su sollecitazione delle parti, che chiedevano un rinvio diretto all'eventuale remissione della querela, il giudice monocratico rinviava il processo all'udienza del [REDACTED] ottobre 2017.

All'udienza del [REDACTED] ottobre 2017 il giudice monocratico, preso atto della dichiarazione di remissione della querela, depositata dal difensore della persona offesa munito di procura speciale, e dell'accettazione da parte della difesa dell'imputato, rilevava che il reato rientrasse nell'attribuzione della seconda sezione penale e, pertanto,

Rt

rimetteva le parti dinanzi ad altro giudice.

All'udienza del [redacted] ottobre 2017 il giudice assegnatario del processo rinviava all'udienza del [redacted]/11/2017, data in cui era depositata una memoria di [redacted], nella quale si sosteneva che le condotte descritte nella denuncia fossero riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 2622 codice civile ante riforma 2015 e che, pertanto, dovesse dichiararsi l'estinzione del reato essendo nel frattempo intervenuta la remissione della querela.

Tuttavia, il pubblico ministero rilevava che il reato contestato fosse di competenza collegiale, ai sensi dell'articolo 33 bis del codice di procedura penale, chiedendo la restituzione degli atti per la fissazione dell'udienza preliminare, sicché il giudice disponeva in conformità alla richiesta.

Fissata l'udienza preliminare del [redacted] 2/2019, il Gap ha disposto il giudizio per l'odierna udienza, nella quale le parti hanno concordemente chiesto non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

Ciò chiarito, può accogliersi la richiesta concorde delle parti alla luce della successione delle leggi che hanno interessato le disposizioni di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.

In particolare, il travagliato reato di false comunicazioni sociali, dalla sua introduzione ha subito una serie di modifiche.

Fino al [redacted]/04/2002, l'art. 2621 c.c. intitolato "False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi" prevedeva una fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio, ed era il seguente:

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o



nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Con il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, il legislatore decise di subordinare la procedibilità di molte fattispecie, tra cui quella di cui all'art. 2622 (e non anche il 2621, trasformato in contravvenzione), all'esercizio del diritto di querela, con la conseguente attenuazione di fatto per tali figure delittuose del principio di ufficialità dell'azione penale.

Dal 16.4.2002 al 11.1.2006, pertanto, la disposizione era la seguente:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione



economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, **sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.**

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Con la successiva legge 28.12.2005, entrata in vigore il 12/01/2006 e fino al 13/06/2015, le modifiche degli artt. 2621 e 2622 c.c. hanno interessato solo aspetti specifici e limitati, senza alterare la struttura complessiva dell'intervento repressivo sul falso societario: da un lato, l'inclusione nella sfera dei soggetti attivi dei "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" e, dall'altro, l'introduzione di peculiari sanzioni amministrative per le condotte di mendacio societario aventi ad oggetto una somma inferiore alle soglie percentuali di rilevanza (art. 2621, comma 4°; art. 2622, comma 9°); parallelamente, variazioni sanzionatorie poco o nulla incisive.

Si riporta il testo dell'art. 2621 c.c. vigente all'epoca del fatto per cui si procede:

1. **Salvo quanto previsto dall'articolo 2622**, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e



i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, **sono puniti con l'arresto fino a due anni.**

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Da ultimo, con la **legge 27.5.15 n. 69 in vigore dal 14.6.2015**, sotto il profilo sistematico la precedente



bipartizione tra contravvenzione di pericolo (art. 2621 v.f.) e delitto di danno (art. 2622 v.f.) viene superata e sostituita da una diversa distinzione, declinata non più sulla diversa gradazione offensiva della condotta, ma sulla differente tipologia del contesto societario ove può realizzarsi la falsità: ad una fattispecie "generale" di "False comunicazioni sociali" dedicata alle società non quotate (art. 2621), di natura delittuosa e punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni, si affianca ora una ipotesi speciale, sempre delittuosa, concernente le "False comunicazioni sociali delle società quotate", punita con la reclusione da tre a otto anni (art. 2622 c.c., dedicato - più in particolare - alle società "emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato")¹.

Ma l'articolazione della risposta punitiva è più complessa e frastagliata, giacché l'art. 2621 bis ("Fatti di lieve entità")² prevede ipotesi di reato "minori" ed autonome

¹ Art. 2621: false comunicazioni sociali

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

² Art. 2621 bis (Fatti di lieve entità).

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della

★

- in rapporto di specialità con la sola fattispecie "generale" di cui all'art. 2621 c.c. - che entrano in gioco, anzitutto, ove appunto "i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e della modalità e degli effetti della condotta" (comma primo), ovvero ove riguardino "società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (comma secondo; ipotesi nella quale ricompare la procedibilità a querela): casi nei quali il compasso edittale si riduce considerevolmente, prevedendosi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Inoltre, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis deve essere valutata "in modo prevalente" ai fini dell'applicabilità della particolare ipotesi di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., che accosta dunque alla disciplina del falso societario "lieve" l'ulteriore ipotesi del falso "di particolare tenuità" (art. 2621-ter).

Ebbene, all'epoca in cui è stato commesso il fatto, che più correttamente deve intendersi consumato il 10 giugno 2014, data in cui fu approvato il bilancio 2013 e furono esposte nell'assemblea dei soci fatti non rispondenti al vero ed in particolare costi degli ammortamenti ridotti rispetto a quelli reali, la fattispecie vigente era quella contravvenzionale, procedibile d'ufficio a differenza della norma di cui all'art. 2622 c.c., che, come detto, era un delitto, procedibile a querela. Il che aveva scatenato notevoli critiche in dottrina, che ravvisava una disparità di trattamento tra l'autore di un

condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.



falso in bilancio che abbia cagionato un danno patrimoniale a soci o a creditori, punibile (nelle società non quotate) come delitto, ma solo a querela di parte, e l'autore di un falso in bilancio, che non abbia invece arrecato alcun danno patrimoniale, punibile come contravvenzione, ma senza condizioni.

Ciò premesso, ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta, non possono trascurarsi le considerazioni svolte dal consulente del pubblico ministero, dottor [REDACTED] [REDACTED] nella relazione depositata in atti.

Costui, nel sostenere la totale arbitrarietà dell'operazione di bilancio posta in essere dall'amministratore unico della [REDACTED] Srl, attraverso la capitalizzazione di parte dei costi di gestione, con il risultato di raffigurare tali costi quali incrementativi delle attività dello stato patrimoniale, invece che decrementativi del reddito d'esercizio, ha concluso per la strumentalità della condotta tesa al contenimento dei costi, con conseguente chiara falsificazione del bilancio per un valore pari ad euro 111.870,05.

Ha, tuttavia, rilevato che, pur essendo corretta la configurazione del reato di pericolo di cui all'articolo 2621 codice civile, potrebbe ravvisarsi^{gl} anche un danno patrimoniale derivante dal pregiudizio per il ceto creditorio, compreso quello bancario, nel continuare a dare fiducia ad una società che, se non avesse esposto in bilancio una falsa rappresentazione della realtà aziendale, non avrebbe potuto goderne, il che integrerebbe il delitto, procedibile a querela, di cui all'art. 2622 c.c., nella versione ante riforma 2015, vigente all'epoca del fatto e più favorevole all'imputato.

Tale conclusione del consulente, che questo Collegio condivide consente, in presenza di una remissione di querela che risale al [REDACTED] 9.17, e della contestuale accettazione da parte del procuratore speciale dell'imputato, la declaratoria di non procedibilità per estinzione del reato, qualificato ai sensi dell'art. 2622 c.c..

Le spese processuali, in assenza di una diversa



pattuizione tra le parti, saranno a carico del querelato, come per legge.

Si indica il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza, non essendo possibile per il concomitante lavoro giudiziario la redazione nel termine ordinario.

P. Q. M.

Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta remissione di querela.

Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p. indica il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.

Bari, 4.6.19

Il Presidente est.

Dott.ssa Rosa Calla Di Pinto

Apomato de macelepp
ip silabg

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Raffaella SELVAGGI